

ALLEGATO A)

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L'INSTALLAZIONE DI UN CHIOSCO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE NEL GIARDINO PIOPPETO MATTEI NEL TERRITORIO DEL QUARTIERE SAN DONATO – SAN VITALE

I L D I R I G E N T E

premesso che il Comune di Bologna, in attuazione della deliberazione di Giunta P.G. n. 234756/2009 e su iniziativa del Quartiere San Donato – San Vitale (vedasi Atto del Consiglio di Quartiere O.D.G. n. 17/2020 - P.G. n. 212213/2020), intende consentire la realizzazione di un chiosco per la somministrazione di alimenti e bevande all'interno del Giardino Pioppeto Mattei,

I N D I C E

una procedura di selezione per l'assegnazione della concessione di suolo pubblico relativa all'installazione di un chiosco di somministrazione di alimenti e bevande in area verde, presso il Giardino Pioppeto Mattei - nel territorio del Quartiere San Donato – San Vitale;

I N V I T A

i soggetti interessati a presentare domanda di partecipazione alla selezione secondo le seguenti modalità:

1. OGGETTO

L'area oggetto del presente bando è individuata dalla **planimetria allegata**.

L'effettiva installazione del chiosco nell'area identificata potrà avvenire solo a seguito della rimozione del manufatto attualmente esistente.

2. DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha durata di anni dieci a partire dalla data di rilascio.

3. CARATTERISTICHE TECNICHE DEI MANUFATTI

Il chiosco ha una superficie massima di 33 mq ed è destinato esclusivamente ad attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Ai fini del presente bando occorre presentare un progetto di massima che preveda:

- dotazioni di spazi di servizio per impianti, attrezzature, deposito e un servizio igienico per il personale ed uno aperto ai frequentatori del Giardino, anche se non consumatori, che sia appositamente segnalato e facilmente accessibile dall'esterno, anche per persone disabili;
- allestimenti degli spazi antistanti pertinenziali con il posizionamento stagionale di tavoli all'aperto su superficie permeabile, che verrà successivamente determinata con il rilascio della concessione di suolo pubblico per dehors e fatta salva l'eventuale autorizzazione paesaggistica della Soprintendenza che il concessionario dovrà acquisire con oneri a suo carico poiché le aree esterne al chiosco ricadono in ambito territoriale tutelato per legge, ai sensi dell'art. 142, comma 1 lettera c) del D. Lgs. n. 42/2004);
- struttura realizzata secondo criteri di gradevolezza estetica, con materiali, colori e finiture coerenti ed armoniche con il contesto ambientale;

- realizzazione con materiale ecosostenibile e di facile amovibilità;
- struttura portante o sua porzione in muratura, in legno e/o in acciaio delimitata da partizioni leggere, nel rispetto della sicurezza degli utenti e fatta salva la visibilità complessiva degli spazi.

Potrà inoltre essere richiesta l'occupazione di suolo pubblico con *dehors*.

La realizzazione del chiosco e l'inizio dell'attività dovrà avvenire previa acquisizione dei relativi titoli sulla base della normativa vigente.

4. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario avrà l'**obbligo**:

- a) di provvedere a proprie spese alla realizzazione di un chiosco avente le caratteristiche tecniche indicate;
- b) di assumere in via esclusiva gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria del chiosco e dell'area affidata in concessione;
- c) di garantire la custodia, gestione e pulizia dell'area affidata in concessione e la pulizia dell'area erbosa circostante il chiosco.
Nell'atto di concessione potranno anche essere specificate le modalità di gestione di aree adiacenti al chiosco (aree gioco e/o relax e svago) e di eventuali attrezzature (sedie, arredi, contenitori supplementari di rifiuti) finalizzate alla fruizione dell'area verde circostante, a seguito di specifici accordi col Quartiere;
- d) di provvedere alla gestione del servizio igienico destinato al pubblico (apertura, chiusura, fornitura delle dotazioni igieniche e pulizia) garantendone la fruizione anche a coloro che non sono clienti; il servizio igienico destinato al pubblico deve rimanere aperto durante tutto l'orario di apertura giornaliera previsto per il chiosco;
- e) di garantire un orario flessibile di apertura per soddisfare tutte le tipologie di fruitori (ad es. anziani, genitori con bambini ... etc) nel rispetto della quiete pubblica e del riposo dei residenti;
- f) di esercitare l'attività secondo quanto stabilito dalla normativa regionale e dalle disposizioni comunali vigenti in materia;
- g) di possedere le necessarie autorizzazioni;
- h) di non apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria od addizione all'area concessa, alla sua destinazione ed agli impianti esistenti senza il preventivo consenso scritto del concedente;
- i) di corrispondere per l'occupazione dell'area oggetto di concessione il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P. e Tassa Rifiuti - TARI) secondo quanto previsto dal relativo Regolamento;
- l) di provvedere agli allacci alle reti dei servizi (es. energia elettrica, acqua, gas, linea telefonica);
- m) di provvedere al pagamento dei consumi relativi alle utenze e ad attivare/intestare le stesse;
- n) di provvedere al pagamento delle imposte, tasse e tariffe previste;
- o) di comunicare preventivamente al Quartiere eventuali calendari degli eventi che si intendono organizzare con la richiesta delle relative autorizzazioni;
- p) di ripristinare l'area a proprie spese, qualora dall'occupazione di suolo pubblico derivino danni all'area oggetto di occupazione;
- q) di restituire l'area oggetto di concessione alla scadenza del termine rimuovendo il chiosco e ripristinando lo stato dei luoghi, senza che nessun rimborso o compenso a qualsiasi titolo possa essere vantato dal concessionario;
- r) di integrarsi con le strutture sportive/ludiche esistenti e con le aree di gioco libero;
- s) di coordinare le proprie attività con le iniziative formative, ricreative, sociali e culturali poste in essere dalle Associazioni che eventualmente operano sull'area, in un'ottica di collaborazione,

supportando e arricchendo le iniziative organizzate da queste ultime, in coordinamento con il Quartiere;

t) di provvedere al frazionamento dell'area ed al relativo accatastamento del manufatto da effettuarsi a cura e spese del concessionario e, alla scadenza o in caso di revoca, provvedere a richiesta dell'Amministrazione al ripristino dello *status quo ante* in termini catastali.

5. REQUISITI RICHIESTI

Possono presentare domanda di partecipazione gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative.

Sono ammessi a partecipare i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui al punto precedente che, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Il soggetto giuridico richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. requisiti morali previsti dall'art. 71 del D. Lgs. n. 59/2010;
2. assenza di provvedimenti giudiziari interdittivi disposti ai sensi della normativa antimafia (D. Lgs. n. 159/2011) sia in caso di impresa individuale che di società;
3. requisiti professionali richiesti dalla normativa per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 71 del D. Lgs. n. 59/2010.

Nel caso di imprenditori individuali, artigiani, società o cooperative, i requisiti professionali di cui al punto 3 devono essere posseduti dal legale rappresentante/titolare o da un delegato.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti:

- i requisiti morali di cui al punto 1 devono essere posseduti da tutti i componenti;
- i requisiti professionali di cui al punto 3 devono essere posseduti da un delegato/legale rappresentante.

6. PUBBLICAZIONE DEL BANDO E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

Il presente bando sarà pubblicato all'Albo Pretorio, nel portale del SUAP (<http://www.comune.bologna.it/impresa/>) nonché nel sito istituzionale del Comune di Bologna.

Ogni proponente dovrà formulare la propria proposta di progetto per l'area individuata in conformità alle disposizioni previste nel presente bando.

I soggetti proponenti possono presentare la domanda e il relativo progetto, **a pena di esclusione, entro la data del 15/11/2020**, esclusivamente per via telematica tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), in forma di documento informatico non modificabile (.pdf) al seguente indirizzo PEC: **suap@pec.comune.bologna.it**, indicando nell'oggetto del messaggio:

“BANDO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE CHIOSCO
NEL GIARDINO PIOPPETO MATTEI”

La domanda di partecipazione ed il progetto del chiosco possono essere redatti alternativamente in formato .pdf e **firmati digitalmente** ai sensi dell'art. 65 del D. Lgs. n. 82/2005, oppure redatti in formato .pdf **firmati in modo autografo allegando copia del documento d'identità**, in corso di validità, dal titolare/legale rappresentante sottoscrittore.

In caso di cittadini extracomunitari dovrà essere allegata copia del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno e/o copia della richiesta di rinnovo, se scaduto.

La domanda di partecipazione ed il progetto dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante o dal procuratore. In tale ultimo caso occorre allegare la procura.

Nel caso di R.T.I. la documentazione dovrà essere sottoscritta dal mandatario.

Le dichiarazioni sostitutive sono rese dal sottoscrittore ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ferme restando le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. n. 445/2000).

E' esclusa qualsiasi altra modalità di invio, pena l'inammissibilità della domanda.

7. CONTENUTO DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione deve contenere, a pena di esclusione:

- dati anagrafici del richiedente;
- indirizzo attivo di posta elettronica certificata (PEC) del richiedente o procuratore;
- eventuale procura;
- Codice Fiscale e/o Partita IVA;
- numero e data d'iscrizione nel Registro delle imprese per l'attività di riferimento, o impegno ad iscriversi entro i termini di legge (per le nuove imprese);
- autocertificazione dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 71 del D. Lgs. n. 59/2010 del titolare ovvero del legale rappresentante, dei soci e del delegato, qualora presente;
- dichiarazioni ai fini antimafia;
- consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) e del D. Lgs. n. 196/2003.

Alla domanda devono essere allegati, **a pena di inammissibilità**, i seguenti documenti:

- copia del documento di identità (se i firmatari non sono in possesso di firma digitale);
- copia del permesso di soggiorno in corso di validità, **per i cittadini appartenenti a Paesi extra Unione Europea o copia della ricevuta della richiesta di rinnovo.**

La domanda si compone di due allegati:

- **Allegato A) "Documentazione amministrativa"**;
- **Allegato B) "Progetto di Chiosco"**.

L'Allegato A "Documentazione amministrativa" dovrà contenere:

1. domanda di partecipazione alla selezione con dichiarazione sostitutiva, secondo il modello allegato al presente bando.

L'Allegato B "Progetto di Chiosco" consiste in uno studio di fattibilità, contenente un progetto di massima dell'intervento proposto che si articola come segue.

1. Relazione su progetto di impresa con particolare riferimento a:

- struttura organizzativa e numero di persone complessivamente coinvolte nella gestione;
- iniziative ed attività volte a coinvolgere i fruitori del parco e ad incentivarne il presidio sociale, nonché la fruizione delle strutture ludico-sportive presenti nell'area verde;
- modalità di collaborazione con il Quartiere e con l'Amministrazione Comunale nella gestione dell'area e nell'organizzazione di iniziative;

2. Relazione tecnica illustrativa - redatta da un tecnico abilitato - contenente il riferimento agli elementi ed ai materiali di finitura e di dettaglio (facciate, infissi, colori, insegna, pavimentazioni, copertura, canali di gronda, pluviali, ecc.) e quanto altro ritenuto necessario all'inserimento del chiosco nel contesto del parco e in armonia con le strutture già presenti.

Nello specifico la Relazione deve contenere:

a) pianta, sezioni e prospetti anche schematici del chiosco con *layout*, indicazione delle coloriture ed eventuali volumi tecnici o elementi accessori relativi agli impianti che influiscano sulle caratteristiche formali del chiosco (es. condizionatori, macchine frigorifero, spazi per il deposito degli arredi, distributori vari);

b) planimetria generale dell'area (almeno in scala 1:100), con la esatta individuazione del sedime di collocazione del chiosco e la sistemazione finale di un adeguato suo intorno, con eventuali riferimenti agli elementi sui quali il progetto prevederà di intervenire.

8. CAUSE DI ESCLUSIONE

L'esclusione della domanda avverrà nei seguenti casi:

- spedizione delle domande al di fuori dal termine e con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;
- mancata sottoscrizione della domanda tramite firma digitale o in forma autografa corredata in tal caso di documento di identità ed eventuale permesso di soggiorno, da parte del richiedente e/o del soggetto delegato munito di procura;
- mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali per l'esercizio dell'attività da parte del titolare dell'impresa individuale/legale rappresentante della società (*) e delle dichiarazioni antimafia;
- mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali per l'attività di somministrazione/settore alimentare dell'eventuale soggetto delegato alla somministrazione;
- l'omissione, l'illeggibilità di uno degli elementi identificativi del richiedente.

9. CRITERI DI VALUTAZIONE

Il progetto di chiosco validamente presentato sarà esaminato da una Commissione nominata dopo il termine di scadenza del presente bando.

La Commissione giudicatrice ha facoltà, nel corso dell'esame del progetto del chiosco, di richiedere al concorrente ulteriori chiarimenti e delucidazioni, allo scopo di poter formulare giudizi più approfonditi e documentati.

L'Amministrazione si riserva, motivatamente:

- di non procedere all'assegnazione dell'area individuata, qualora nessuno dei progetti presentati venga ritenuto idoneo in relazione all'oggetto del presente bando o per motivi di pubblico interesse, senza che i proponenti possano richiedere indennità o compensi di sorta;
- di procedere all'assegnazione dell'area individuata anche in caso di presentazione di un unico progetto di chiosco, purché ritenuto idoneo.

La graduatoria è formulata selezionando il progetto sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

1. soluzioni progettuali e caratteristiche formali ed architettoniche del chiosco con il minore impatto ambientale e paesaggistico sull'area interessata e compatibili con le strutture realizzate all'interno del parco: **massimo 20 punti**;

2. struttura organizzativa e numero di persone coinvolte nell'attività di gestione: **massimo 10 punti**;

3. realizzazione di iniziative ed attività volte a coinvolgere i fruitori del parco e modalità di collaborazione con il Quartiere e con l'Amministrazione Comunale nella gestione dell'area e nell'organizzazione delle iniziative stesse: **massimo 10 punti**.

10. AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione dell'area avverrà a favore del soggetto che avrà presentato il progetto che avrà conseguito il punteggio più alto.

A parità di punteggio, verranno privilegiati i progetti presentati dai giovani imprenditori, di età compresa tra i 18 e i 35 anni, purché idonei e conformi all'oggetto e ai criteri definiti dal presente bando.

11. SUBINGRESSO NELL'ATTIVITÀ

E' consentito il subingresso nell'attività in caso di cessione o affitto d'azienda, previo rilascio di nulla osta da parte dell'Amministrazione che accerterà la previa integrale accettazione e realizzazione di tutti gli obblighi e gli impegni previsti dal progetto aggiudicatario.

12. REVOCA DELLA CONCESSIONE

La concessione potrà comunque essere revocata con provvedimento motivato da parte della Amministrazione Comunale, per:

- a) motivi di pubblico interesse;
- b) omessa manutenzione o uso improprio dell'area concessa;
- c) disordine o degrado della struttura realizzata e dell'area limitrofa;
- d) omessa manutenzione e gestione del servizio igienico aperto al pubblico e mancata messa a disposizione del servizio igienico ai fruitori del parco;
- e) mancata attuazione degli obblighi/impegni/iniziativa ed attività previsti dal progetto e/o modifiche allo stesso, a meno che non siano preventivamente accettate ed autorizzate dall'Amministrazione Comunale;
- f) mancato pagamento, anche parziale, entro i termini e con le modalità previste, del canone e degli oneri accessori e tariffe dovuti secondo le previsioni dei regolamenti vigenti;
- g) perdita dei requisiti professionali e morali richiesti;
- h) provvedimenti ai sensi dell'art. 54 del T.U.E.L. a carico del gestore per motivi di sicurezza urbana;
- i) subingresso nell'attività in assenza di quanto previsto dall'art. 11.

La revoca comporta la ripresa in possesso dell'area da parte dell'Amministrazione Comunale, e pertanto il concessionario dovrà rimuovere a proprie spese il chiosco e ripristinare lo stato dell'area; nessun rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo può essere vantato dal concessionario.

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza della revoca della concessione.

13. INFORMAZIONI

Il presente bando è pubblicato all'albo Pretorio, nel portale del SUAP (<http://www.comune.bologna.it/impresa/>) nonché nel sito istituzionale del Comune di Bologna.

Il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/90 e ss.mm., è la Dott.ssa Pierina Martinelli - Dirigente dell'Unità Intermedia Attività Produttive e Commercio - P.zza Liber Paradisus, 10 Torre A – 40129 – BOLOGNA – tel. 051 2194072.

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Europeo in materia di protezione di dati personali) e del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione di dati personali) i dati

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura. L'informativa sulla privacy è consultabile al seguente link: <http://comune.bologna.it/informativa-privacy-cookie> .

Responsabile e Titolare del trattamento: Pierina Martinelli .

Per informazioni e chiarimenti è possibile scrivere all'indirizzo PEC del SUAP: suap@pec.comune.bologna.it .

14. DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si rinvia alla normativa statale e regionale vigente in materia.

*** NOTE**

D.lgs 15 novembre 2012 , n. 218

Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. n. 159/2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136 - Entrata in vigore: 28.12.2012 .

Art. 85 (Soggetti sottoposti alla verifica antimafia)

a) La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto.

b) La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:

1. per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;
2. per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
3. per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;
4. per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
5. per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;
6. per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
7. per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;
8. per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;
9. per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.

c) L'informazione antimafia, oltre che ai soggetti di cui ai commi 1 e 2, deve riferirsi anche ai familiari conviventi.

Tutti i soggetti che compilano il modello antimafia sono tenuti a presentare, altresì, i certificati penali.